

## ***PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE***

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato  
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 24 febbraio 2010

### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria" (n. 183)**

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 3, sarebbe opportuno precisare che i costi presi a base per la determinazione del contributo siano quelli del bilancio relativo all'anno indicato nella richiesta del contributo medesimo (venendo così meno qualunque riferimento relativo agli anni precedenti) e che, nel caso di specie, non trovi applicazione la limitazione dell'incremento annuale introdotta dalla legge n. 266 del 2005 (ossia il vincolo per cui i costi ammissibili non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso di inflazione programmata);

- all'articolo 4, si segnala l'opportunità di prevedere criteri meno rigidi per la determinazione dei livelli occupazionali che consentono l'accesso al contributo, eventualmente facendo riferimento ad una media annua di assunzioni;

- all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 10, al fine di pervenire a una formulazione coerente con la natura investigativa dell'azione della Guardia di Finanza, appare necessario prevedere che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ferma restando la propria competenza esclusiva per lo svolgimento di accertamenti e controlli sulle domande di ammissione ai contributi, segnali alla Guardia di Finanza stessa ogni dato, notizia o elemento utile per la prevenzione di irregolarità e abusi nell'ambito delle procedure di concessione delle agevolazioni finanziarie, ai fini dello sviluppo di eventuali ulteriori accertamenti e controlli di iniziativa. Si segnala altresì l'esigenza di evitare l'esplicito riferimento al vigente protocollo d'intesa tra il dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Guardia di Finanza, in quanto atto di natura amministrativa volto a disciplinare esclusivamente aspetti tecnici della cooperazione tra i due organismi;

- all'articolo 11, comma 1, si segnala la necessità di correggere l'erroneo riferimento, quando compare per la prima volta, alla legge 7 agosto 1990, n. 250, trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230;

- all'articolo 17, comma 1, si segnala l'opportunità di una nuova formulazione che, ferma restando la competenza esclusiva del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in merito agli specifici controlli anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, preveda che l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito sia trasmesso alla Guardia di Finanza ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli di iniziativa;

- all'articolo 19, la disposizione che prevede la restituzione dei contributi percepiti in caso di soccombenza del soggetto percettore in sede giurisdizionale per violazione in materia previdenziale appare eccessivamente severa, o almeno richiederebbe - come osservato anche dal Consiglio di Stato - "un maggior dettaglio in ordine ai presupposti dell'insorgenza del dovere di restituzione";

- si segnala, inoltre, l'opportunità di mantenere il regime vigente dei contributi alle emittenti radiofoniche dedicate alle minoranze linguistiche;

- infine, si invita il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché le stesse agevolazioni previste dall'attuale legge siano estese anche ai quotidiani editi da partiti politici che alla data del 31 dicembre 2005 facevano parte, come componente politica, del Gruppo misto della Camera dei deputati.

Estensore del parere

Sen. BOSCETTO

^^

On. Elio VITO  
Ministro per i rapporti con il Parlamento  
ROMA